

Allegato A)

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ORDINARIE BASE DEI NUOVI CANONI PATRIMONIALI DI CUI AI COMMI 816 ED 837 DELLA L.160/2019 , DEI RELATIVI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI NONCHÉ DI SPECIFICHE TARIFFE PER ALCUNE FATTISPECIE PARTICOLARI

1) CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1.1) Ai fine del calcolo del canone unico patrimoniale (art.1, c.816, L.160/2019) con riferimento alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche:

- le tariffe ordinarie base annuale e giornaliera a metro quadrato vengono determinate come di seguito:

TARIFFA ORDINARIA BASE ANNUALE = EURO 55,70

TARIFFA ORDINARIA BASE GIORNALIERA = EURO 0,85

- i coefficienti moltiplicatori della tariffa sia annuale che giornaliera sono determinati come di seguito (art.28, comma2, Regolamento canone unico patrimoniale):

**Tabella 1a) COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE PER
OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

1	CATEGORIE di importanza delle strade, aree e spazi (vedi Allegato “A” al Regolamento per l’applicazione del Canone unico Patrimoniale)	
a	Capoluogo (centro storico entro le mura)	1,00
b	Capoluogo (restante parte) – Trestina – Cerbara	0,80
c	Restante parte del territorio comunale	0,50

2	VALORE economico della disponibilità dell’area	
a	Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b	Strade, vie e piazze di particolare valore economico (<i>come identificate in calce all'allegato A) al Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale</i>)	1,50
c	Residue zone del territorio comunale	0,70
d	Spazi attrezzati (plateatici, ecc.)	1,00

3	SACRIFICIO imposto alla collettività e modalità di occupazione	
a	Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b	Occupazioni di cui alla lettera “a” determinanti sensibile riduzione della viabilità	1,40
c	Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d	Occupazioni sovrastanti il suolo	0,20
e	Occupazioni sottostanti il suolo (<i>n.b.: per queste occupazioni la tariffa si applica ridotta ad un quarto ai sensi dell’art.1, comma 829, della L.160/2019</i>)	0,40

4	NATURA dell’attività	
a	Pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.)	0,90
b	Erogazione pubblici servizi a rete	0,10
c	Distributori di carburanti	0,50
d	Occupazioni con chioschi destinati ad Edicole per rivendita esclusiva di giornali, riviste, pubblicazioni varie, ecc.	0,50
d.bis	Occupazioni per stalli di parcheggio di strutture ricettive (art.53 Reg. C.U.P.)	0,30
e	Altri usi	1,00

2) CANONE DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI

2.1) Ai fine del calcolo del canone unico patrimoniale (art.1, c.816, L.160/2019) con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari:

- le tariffe ordinarie base annuale e giornaliera a metro quadrato vengono determinate come di seguito:
TARIFFA ORDINARIA BASE ANNUALE = EURO 15,50
TARIFFA ORDINARIA BASE GIORNALIERA = EURO 1,20
- i coefficienti moltiplicatori della tariffa sia annuale che giornaliera (art.28, comma 2, Regolamento canone unico patrimoniale) sono determinati come di seguito:

Tabella 2a) COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI – DIFFUSIONE MESSAGGI PUBBLICITARI
(n.b.: ai fini della determinazione del Categoria 1 o 2 si fa riferimento all'allegato B al Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale)

TIPOLOGIE DI DIFFUSIONE PUBBLICITARIE	COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI TARIFFA ANNUALE/GIORNALIERA
OPACA CATEG. 1 (1 MQ.)	2,00
OPACA CATEG. 1 (da 1,01 a 6 MQ.)	3,00
OPACA CATEG. 1 (da 6,01 a 9 MQ.)	3,75
OPACA CATEG. 1 (oltre 9 MQ.)	4,50
OPACA CATEG. 2 (1 MQ.)	1,00
OPACA CATEG. 2 (da 1,01 a 6 MQ.)	1,50
OPACA CATEG. 2 (da 6,01 a 9 MQ.)	2,25
OPACA CATEG. 2 (oltre 9 MQ.)	3,00
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 1 (1 MQ.)	3,00
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 1 (da 1,01 a 6 MQ.)	4,50
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 1 (da 6,01 a 9 MQ.)	5,25
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 1 (oltre 9 MQ.)	6,00
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 2 (1 MQ.)	2,00
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 2 (da 1,01 a 6 MQ.)	3,00
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 2 (da 6,01 a 9 MQ.)	3,75
LUMINOSA/ILLUMINATA CATEG. 2 (oltre 9 MQ.)	4,50
LUMINOSA VARIABILE C/O PROPRIO CAT.1 (1 MQ.)	3,70
LUMINOSA VARIABILE C/O PROPRIO CAT.1 (da 1,01 a 6 MQ.)	4,70
LUMINOSA VARIABILE C/O PROPRIO CAT.1 (da 6,01 a 9 MQ.)	7,00
LUMINOSA VARIABILE C/O PROPRIO CAT.1 (oltre 9 MQ.)	9,40
LUMINOSA VARIABILE C/O PROPRIO CAT.2 (1 MQ.)	1,90
LUMINOSA VARIABILE C/O PROPRIO CAT.2 (da 1,01 a 6 MQ.)	2,40
LUMINOSA VARIABILE C/O PROPRIO CAT.2 (da 6,01 a 9 MQ.)	3,50
LUMINOSA VARIABILE C/O PROPRIO CAT.2 (oltre 9 MQ.)	4,70
LUMINOSA VARIABILE C/O TERZI CAT.1 (1 MQ.)	7,50
LUMINOSA VARIABILE C/O TERZI CAT.1 (da 1,01 a 6 MQ.)	9,40
LUMINOSA VARIABILE C/O TERZI CAT.1 (da 6,01 a 9 MQ.)	11,70
LUMINOSA VARIABILE C/O TERZI CAT.1 (oltre 9 MQ.)	14,00
LUMINOSA VARIABILE C/O TERZI CAT.2 (1 MQ.)	3,70
LUMINOSA VARIABILE C/O TERZI CAT.2 (da 1,01 a 6 MQ.)	4,70
LUMINOSA VARIABILE C/O TERZI CAT.2 (da 6,01 a 9 MQ.)	7,00
LUMINOSA VARIABILE C/O TERZI CAT.2 (oltre 9 MQ.)	9,40
ESTERNO VEICOLI USO PUBBLICO O PRIVATO (1 MQ.)	1,00
ESTERNO VEICOLI USO PUBBLICO O PRIVATO (da 1,01 a 6 MQ.)	1,50
ESTERNO VEICOLI USO PUBBLICO O PRIVATO (oltre 6 MQ.)	2,25

2.2) RIDUZIONI PERCENTUALI SULLA TARIFFA PER IL CALCOLO DEL CANONE PER LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE TEMPORANEE (Art.31, comma 3, Regolamento Canone unico Patrimoniale)

In applicazione dell'art.31, comma 3, del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria" per le esposizioni pubblicitarie temporanee - con esclusione delle fattispecie di cui ai commi 8, 9, 11, 12 e 13 dell'art.31, del comma 3 dell'art. 55 e dell'art. 56 del Regolamento stesso - in ragione della durata continuativa dell'esposizione pubblicitaria, ai fini del calcolo del canone si applicano le seguenti riduzioni sulla tariffa ordinaria base giornaliera.

- a) Per la pubblicità temporanea effettuata nel primo giorno, si applica la tariffa ordinaria base giornaliera;
- b) Per la pubblicità temporanea effettuata dal 2° al 30° giorno si applica, per ogni giorno, una riduzione del 99% sulla tariffa ordinaria base giornaliera;
- c) Per la pubblicità temporanea effettuata dal 31° e fino al 60° giorno si applica, per ogni giorno, una riduzione del 95,60% sulla tariffa ordinaria base giornaliera;
- d) Per la pubblicità temporanea effettuata dal 61° e fino al 90° giorno si applica, per ogni giorno, una riduzione del 95,70% sulla tariffa ordinaria base giornaliera;
- e) Per la pubblicità temporanea effettuata dal 91° e fino al 335° giorno si applica, per ogni giorno, una riduzione del 96,50% sulla tariffa ordinaria base giornaliera;
- f) Per la pubblicità temporanea effettuata oltre il 335° giorno si applica la tariffa annuale con riferimento all'intero periodo di durata della esposizione

2.3) DETERMINAZIONE DEL CANONE PER PARTICOLARI FATTISPECIE PUBBLICITARIE (Regolamento canone unico patrimoniale art.31 commi 8, 9, 11, 12 e 13, art.55 commi 3 e 4 ed art.56, comma 1)

- a. Art.31, comma 8) - Per la pubblicità realizzata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, è dovuto il canone nella misura di 8 volte la tariffa ordinaria base giornaliera per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione, commisurato alla superficie convenzionale di un metro quadrato, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito e del luogo di distribuzione.
- b. Art.31, comma 9) - Per la pubblicità sonora il canone è dovuto nella misura di 10 volte la tariffa ordinaria base giornaliera per ciascun giorno e per ciascun punto fisso di diffusione, commisurato alla superficie convenzionale di un metro quadrato ovvero, se itinerante, per ciascun giorno e per ciascun veicolo circolante nella misura di 20 volte la tariffa ordinaria base giornaliera.
- c. Art.31, comma 11) - Per la pubblicità realizzata in luoghi privati aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è dovuto, per ciascun giorno e fino ad un massimo di 30 giorni anche non consecutivi, nella misura di 3 volte la tariffa ordinaria base giornaliera, indipendentemente dalla località di esposizione, della superficie proiettata e del numero dei messaggi diffusi. Dal 31° giorno il canone dovuto è abbattuto dell'80%. Per la stessa tipologia di diffusione realizzata sulle pubbliche vie e piazze, o da questi luoghi percepibile, fermo restando i criteri di cui al primo periodo, il canone è dovuto per ciascun giorno nella misura di 8 volte la tariffa ordinaria base giornaliera.
- d. Art.31, comma 12) - Per la pubblicità effettuata mediante palloni frenati e simili il canone è dovuto per ciascun giorno nella misura di 2 volte la tariffa ordinaria base giornaliera rapportata alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario.

- e. Art.31, comma 13) - Per la pubblicità realizzata a mezzo di aeromobili il canone è dovuto per ciascun giorno nella misura di 75 volte la tariffa ordinaria base giornaliera.
- f. Art.55, comma 3) - Per i veicoli e rimorchi (c.d. vele) per uso speciale pubblicitario che diffondono messaggi pubblicitari circolando in maniera persistente e continuativa o sostando sul territorio di Città di Castello e che abbiano effettuato il versamento del canone in Comuni diversi da quello di Città di Castello, è comunque dovuto il canone per la diffusione pubblicitaria. Per tali mezzi (art.55, comma 4), il canone è calcolato, indipendentemente dal tragitto percorso, nella misura di un decimo della tariffa ordinaria base giornaliera rapportata alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, tenuto conto dei coefficienti di valutazione come stabiliti dalla Giunta Comunale e con riferimento a strade e piazze della prima categoria.
- g. Per la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, il canone è determinato, per ogni esposizione pubblicitaria e per ciascun giorno di esposizione, nella misura di un decimo della tariffa ordinaria base a metro quadrato, per la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, tenuto conto della categoria della strada di cui all'allegato B e delle altre variabili che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori definiti dalla Giunta Comunale.

3) CANONE PUBBLICHE AFFISSIONI

Ai fine del calcolo del canone unico patrimoniale (art.1, c.816, L.160/2019) con riferimento alle pubbliche affissioni la tariffa ordinaria base è quella di seguito determinata:

- TARIFFA ORDINARIA BASE per affissione di un foglio cm.70*100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione = EURO 1,24

Per il calcolo del canone si applica quanto disposto nel merito dal Tit.V del Regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale

4) CANONE MERCATALE

4.1) Ai fine del calcolo del canone mercatale (art.1, c.837, l.160/2019) con riferimento alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche:

- le tariffe ordinarie base annuale e giornaliera sono prefissate per legge come di seguito:

TARIFFA ORDINARIA BASE ANNUALE = EURO 50,00

TARIFFA ORDINARIA BASE GIORNALIERA = EURO 1,20

- i coefficienti moltiplicatori della tariffa sia annuale che giornaliera sono determinati come di seguito (Art.8, comma 5, del Regolamento Mercatale):

Tabella 4a) COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE MERCATALE

1	CATEGORIE di importanza delle strade, aree e spazi (vedi Allegato “A”) N.B.: questa classificazione non si applica alle occupazioni in occasione delle Fiere di San Bartolomeo e San Florido	
a	Capoluogo (centro storico entro le mura)	1,00
b	Capoluogo (restante parte) – Trestina – Cerbara	0,90
c	Restante parte del territorio comunale	0,50
2	VALORE economico della disponibilità dell’area	
a	Mercati e fiere attrezzati	1,00
b	Mercati e fiere non attrezzati	0,90
3	SACRIFICIO imposto alla collettività e modalità di occupazione	
a	Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
c	Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	0,90
4	NATURA dell’attività	
a	Commercio su aree pubbliche per mercati settimanali – Non alimentare	1,00
b	Commercio su aree pubbliche per mercati settimanali – Alimentare	1,25
c	Commercio su aree pubbliche per fiere ricorrenti ed altre manifestazioni fieristiche o simili – Non Alimentare	1,23
d	Commercio su aree pubbliche per fiere ricorrenti ed altre manifestazioni fieristiche o simili – Alimentare	1,25